



# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 28/12/2018

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno duemiladiciotto questo giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
BONGIOVANNI FILIPPO	S	STORTI FRANCESCA	S
MICOLO MARCO	S	MORI MASSIMO	S
STRINGHINI STEFANO	S	PASOTTO PIERLUIGI	S
BOLDRINI FABIO	S	TASCARELLA CALOGERO	S
RUBERTI PIERFRANCESCO	S	PAPETTI MIRCA	S
MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	ROSA ALESSANDRO	N
TEI SILVIA	S	VITOLO GIOVANNI	N
COZZINI GIUSEPPE	S	FERRONI ORLANDO	S
SCAGLIONI GIUSEPPE	S		

Presenza: 15

Assenza: 2

Prezenziano gli Assessori Esterni:

VALENTINI SARA, SALVATORE GIANFRANCO, POLI MARCO, LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, CARENA PAMELA

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA DI NARDO

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MARCO MICOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il dibattito relativo al presente punto all'ordine del giorno è stato trattato unitariamente ai punti da 8 a 17. La trascrizione del medesimo è riportata nella deliberazione n. 75 del 28/12/2018.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative in materia di IMU:

- art. 1, comma 703, della L. 147/2013 che prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011, nonché le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
- Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 il quale ha introdotto rilevanti novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato in modo significativo la disciplina IMU a partire dal 1 gennaio 2013 abolendo, tra l'altro, la quota statale inizialmente prevista dal co. 11 dell'art. 13 D.L. 201/2011 salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva classificati nella categoria catastale "D", che spetta allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76% ed ai Comuni per l'eventuale differenza derivante dall'innalzamento dell'aliquota standard fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha apportato modificazioni al D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;
- artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che hanno apportato rilevanti modifiche alla Legge 147/2013 sopraccitata;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la necessità di determinare le aliquote IMU per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 28.12.2017 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2018:

- **aliquota ordinaria: 0,98%**
- **aliquota ridotta: 0,50 % per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **aliquota ridotta : 0,76 % limitatamente ad una unità immobiliare, per le sole abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile stabilita dall'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).**

specificando che l'aliquota dello 0,76% può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire:

- è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
- l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2012, modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 27.09.2012 e con delibera consiliare n. 25 del 14.05.2015 ed infine integrato nel Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29.11.2017;

RICORDATO che l'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016):

- ha soppresso il potere regolamentare del Comune di equiparare all'abitazione principale le case concesse in comodato a parenti;
- ha introdotto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto sia registrato;
  - il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al massimo un altro immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale **la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013**, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

RICORDATO che l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ha stabilito, con riferimento all'Imposta Municipale Propria, l'applicazione di un'**aliquota di base** nella misura dello **0,76%**,

con facoltà per i Comuni di modificarla, **in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali**;

VISTA la Risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016;

VISTO l'Accordo sottoscritto tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract - approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 15/11/2018 con la quale si propone al Consiglio Comunale per l'anno 2019:

a) di confermare le seguenti aliquote approvate per l'anno 2018:

- **aliquota ordinaria: 0,98%**
- **aliquota ridotta: 0,50% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **aliquota ridotta: 0,76% limitatamente ad una unità immobiliare, per le sole abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile stabilita dall'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).**

specificando che l'aliquota dello 0,76% può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire:

- è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
- l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;

b) di introdurre un'ulteriore aliquota ridotta pari allo 0,764% per gli immobili facenti parte dell'area oggetto dell'*Accordo tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract* approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018, individuati in modo dettagliato nella planimetria di cui all'**Allegato "B"**, aliquota agevolata finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico del recupero e valorizzazione dell'area medesima;

RICORDATA la seguente definizione di abitazione principale e pertinenze contenuta nell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011:

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo d'imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”

“Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

RICORDATO che a far data dal 01.01.2014:

- ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), non si applica l’Imposta Municipale Propria al possesso dei seguenti immobili:

abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione base di € 200,00 ma non più la detrazione di € 50,00 per i figli di età inferiore ai 26 anni;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ad un unico immobile, di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o al personale appartenente alla carriera prefettizia, purchè non locato, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, non si applica l’Imposta Municipale Propria al possesso dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui al comma 8 dell’art. 13 D.L. 201/2011;

- ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, novellato dall’art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che, ad opera dell’art. 1, comma 13, della L. 208/2015 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RILEVATO che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell’articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, sono esenti; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscono abitazione principale, sono assoggettate all’Imposta Municipale Propria applicando l’aliquota ordinaria;

PRECISATO che il gettito IMU stimato per l’anno 2019, con le aliquote sopra indicate, ammonta ad € 2.890.000,00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Economico-finanziario dott.ssa Marirosa Badalotti, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**CON VOTI favorevoli numero 11 (consiglieri Bongiovanni Filippo, Boldrini Fabio, Stringhini Stefano, Ruberti Pierfrancesco, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Storti Francesca, Tei Silvia, Scaglioni Giuseppe, Mori Massimo e Cozzini Giuseppe), contrari 4 (consiglieri Pasotto Pierluigi, Papetti Mirca, Tascarella Calogero e Ferroni Orlando), astenuti 0 (zero), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n.14 Consiglieri presenti e votanti.**

**delibera**

1) di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2018:

- **aliquota ordinaria: 0,98%**
- **aliquota ridotta: 0,50% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **aliquota ridotta: 0,76% limitatamente ad una unità immobiliare, per le sole abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile stabilita dall'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).**

specificando che l'aliquota dello 0,76% può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire:

- è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purché ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
- l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;

- 2) di introdurre un'ulteriore **aliquota ridotta pari allo 0,764%** per gli immobili facenti parte dell'area oggetto dell'*Accordo tra il Comune di Casalmaggiore e la Regione Lombardia per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'area ex-ospedale di Casalmaggiore – Programma Attract* approvato con la deliberazione di G.C. n. 199 del 15.09.2018, individuati in modo dettagliato nella planimetria di cui all'**Allegato "B"**, aliquota agevolata finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico del recupero e valorizzazione dell'area medesima;
- 3) di confermare – per l'anno 2019 - la **detrazione base di € 200,00** per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
- 4) di dare atto che le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, nonché i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ed i terreni sono esenti;

ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito,

**CON VOTI favorevoli numero 11 (consiglieri Bongiovanni Filippo, Boldrini Fabio, Stringhini Stefano, Ruberti Pierfrancesco, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Storti Francesca, Tei Silvia, Scaglioni Giuseppe, Mori Massimo e Cozzini Giuseppe), contrari 4 (consiglieri Pasotto Pierluigi, Papetti Mirca, Tascarella Calogero e Ferroni Orlando), astenuti 0 (zero), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n.14 Consiglieri presenti e votanti.**

**delibera**

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
avv. Marco Micolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott.ssa Francesca Di Nardo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*